

D.g.r. 26 ottobre 2012 - n. IX/4345
Applicazione dell'art. 31, comma 2 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214 e del decreto legislativo 6 agosto 2012 n. 147 concernenti le liberalizzazioni in materia di commercio

(Assentita dalla Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Lombardia, in data 10 dicembre 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno e il relativo decreto legislativo di attuazione 26 marzo 2010 n. 59;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno»;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» (convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214) ed in particolare l'art. 31, comma 2 il quale stabilisce che le Regioni adeguino i propri ordinamenti al fine di dare attuazione al principio generale dell'ordinamento nazionale secondo il quale deve essere garantita «la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o vincoli di altra natura esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali» ;

Visto il decreto legislativo 6 agosto 2012 n. 147 «Disposizioni correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno» ed in particolare l'art. 8, comma 2, lettera c) che elimina il divieto di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio;

Vista la legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere»;

Vista la d.c.r. 2 ottobre 2006 n. 8/215 «Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006/2008» e relative modalità applicative;

Vista la d.g.r. 4 luglio 2007 n. 8/5054 e s.m.i. avente ad oggetto «Modalità applicative del programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008»;

Vista la d.g.r. 24 aprile 2008 n. 8/7182 avente ad oggetto «Criteri di valutazione delle grandi strutture di vendita previste in strumenti di programmazione negoziata o in Piani d'Area o in altri progetti di rilievo regionale, di cui al paragrafo 5.3 quinto capoverso della d.c.r. 2 ottobre 2006 n. 8/215 'Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008'»;

Vista la d.g.r. 5 dicembre 2007 n. 8/6024 avente ad oggetto «Medie strutture di vendita - Disposizioni attuative del programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008»;

Vista la d.g.r. 22 dicembre 2010 n. 9/1062 avente ad oggetto «Recepimento delle indicazioni del d.lgs. n. 59/2010 'Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno' in materia di commercio e turismo»;

Vista la d.g.r. 30 novembre 2011 n. 9/2598 avente ad oggetto «Verifica di assoggettabilità a VIA delle grandi strutture di vendita ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 allegato b), punto 7 lettere B1, B2, B3 e B4 e punto 8 lettera T»;

Vista la d.c.r. 28 settembre 2010 n. 9/56 di approvazione del Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) nella parte in cui vengono fornite linee di indirizzo riguardanti il settore distributivo e in particolare il P.O. 1.7 «Favorire il radicamento territoriale delle imprese del terziario» che prevede l'obiettivo operativo 1.7.1 «Sostegno alla rete del commercio: piccola, media e grande distribuzione»;

Considerata la necessità:

- di eliminare le disposizioni amministrative regionali in materia di commercio non più attuali in quanto superate da normative sopravvenute;
- di procedere alla rimodulazione della vigente disciplina amministrativa regionale in materia di commercio che presenti elementi di contrasto con il principio enunciato dall'art. 31, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214 e con la disposizione di cui al sopra richiamato art. 8 del d.lgs. n. 147/2012;

Visto l'allegato A, parte integrante del presente atto, che oltre alla eliminazione di disposizioni amministrative superate da normative sopravvenute evidenzia anche gli elementi che, a prima vista, non appaiono in linea con il principio enunciato dal citato

art. 31, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214 e con la disposizione di cui al sopra richiamato art. 8 del d.lgs. n. 147/2012 in relazione ai quali si è proceduto alla relativa rimodulazione;

Sentite le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per i settori del commercio e turismo e ANCI Lombardia;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A «Applicazione dell'art. 31, comma 2 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214 e del d.lgs. 6 agosto 2012 n. 147 concernenti le liberalizzazioni in materia di commercio»;

2. di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 174/2012;

3. di pubblicare la presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, a seguito del rilascio del visto da parte della sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Il segretario: Marco Pilloni

_____ . _____

"APPLICAZIONE DELL' ART. 31, COMMA 2 DEL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N 201 CONVERTITO CON LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 AGOSTO 2012 N. 147 CONCERNENTI LE LIBERALIZZAZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO"**1. Oggetto**

1. Il presente atto ha lo scopo di adeguare la disciplina regionale di rango sub legislativo, vigente in materia di commercio al principio generale dell'ordinamento nazionale previsto dall'art. 31, comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214) secondo il quale deve essere garantita "la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o vincoli di altra natura esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali" nonché con l'art. 8 del Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 "Disposizioni correttive del decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59, recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno". ;
2. Nel seguito del presente atto, il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 verrà sinteticamente indicato D.L. e il Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 "Disposizioni correttive del decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59, recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" verrà indicato D.Lgs..

2. Commercio in sede fissa

La vigente normativa regionale in materia di commercio non è, in via generale, in contrasto con il principio enunciato dall'art. 31, comma 2 del d.l. in quanto l'apertura di nuovi esercizi commerciali (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita) non è soggetta a contingenti, limiti territoriali o vincoli di altra natura salvo quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso quello urbano e dei beni culturali.

2.1 Esercizi di vicinato

Gli esercizi di vicinato, fatta salva la destinazione urbanistica, non incontrano limiti e possono essere aperti, ampliati o trasferiti di sede mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al D.L. 78/2010.

2.2 Medie strutture di vendita

1. Nei criteri di valutazione delle domande di apertura delle medie strutture di vendita, fatta salva la specifica destinazione urbanistica riferita a questa tipologia, stabiliti dalla d.g.r. 6024/2007 e s.m.i. non si riscontrano elementi di contrasto con il principio enunciato nell'art. 31, comma 2 del D.L. salvo le seguenti disposizioni, che necessitano di essere rimodulate.

2. In relazione a quanto sopra la d.g.r. 6024/2007 è modificata come segue:

- a) il paragrafo 2.3 "Nuove aperture" è così sostituito:
"Con particolare riferimento alle aree localizzate nell'ambito montano e della pianura di cui al paragrafo 4.2 "Disciplina degli ambiti territoriali" del Programma triennale, è opportuno che la previsione di nuove aperture sia supportata da una valutazione delle ripercussioni territoriali e ambientali";
- b) il paragrafo 2.5 "Indicazioni di sviluppo" è eliminato;
- c) il paragrafo 2.7 "Valutazione integrata degli impatti delle medie strutture di vendita" è così sostituito:
"I comuni devono prevedere modalità e criteri di valutazione delle domande di autorizzazione che tengano conto degli effetti d'impatto delle medie strutture di vendita sul contesto territoriale, urbanistico, paesistico e ambientale";
- d) nel terzo alinea del punto 1 del paragrafo 2.9 "Disciplina del procedimento autorizzatorio" è eliminata la frase "l'articolazione in ambiti territoriali ed i relativi" ed è aggiunta la parola "gli" prima della parola indirizzi;
- e) il punto 4 del paragrafo 2.9 è eliminato;
- f) La lettera a) del punto 1 del paragrafo 3 "La verifica di compatibilità dell'impatto commerciale" è così sostituita:
"a) Verifica di compatibilità socio-economica-occupazionale costituita da:
 - Ricadute occupazionali del nuovo punto di vendita;
 - Impatto sulla rete distributiva di vicinato;
 - Integrazione con le altre tipologie di vendita.
- g) al paragrafo 4 le parole "3 della L.R. 23 luglio 1999 n. 14" sono sostituite con le parole "4 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6";
- h) Il paragrafo 5 è eliminato.

2.3 Grandi strutture di vendita

1. Nei criteri di valutazione delle domande di apertura delle grandi strutture di vendita, fatta salva la specifica destinazione urbanistica riferita a questa tipologia, stabiliti dalle dd.gg.rr. 5054/2007 e 7182/2008 e s.m.i. non si riscontrano elementi di contrasto con il principio enunciato nell'art. 31, comma 2 del d.l. salvo le seguenti disposizioni, che necessitano di essere rimodulate.

2. In relazione a quanto sopra la d.g.r. 5054/2007 è modificata come segue:

- a) Il secondo periodo della lettera a) del punto 3 del paragrafo 4.1 è sostituito dal seguente:
"In relazione alle caratteristiche e al differente grado di urbanizzazione del territorio lombardo gli spostamenti di superfici di vendita, ai soli fini delle valutazioni regionali, sono considerati:"

- b) nella lettera a1 del punto 2 del paragrafo 4.2.1. la parola "tradizionale" è sostituita dalla parola "aggregato";
- c) il paragrafo 4.3 è così sostituito:
"4.3 Disposizioni per gli esercizi commerciali autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 "Disciplina del commercio"

1. Nei casi di cui al paragrafo 4.1, comma 3, lettere b) e c) e fatto salvo quanto previsto al paragrafo 3.2, l'autorizzazione unitaria è rilasciata dal comune, su domanda dei soggetti interessati, che, in relazione ai diversi effetti d'impatto sul contesto territoriale interessato, valuta la sostenibilità territoriale ed ambientale di tale modificazione, sentita preventivamente la Direzione Generale della Giunta regionale competente in materia di commercio interno.

2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- breve relazione illustrativa della situazione urbanistica dell'insediamento;
 - rapporto integrato d'impatto che descriva in modo sintetico le caratteristiche principali della nuova struttura unitaria e fornisca elementi conoscitivi degli aspetti socio-economici, territoriali ed ambientali del contesto di riferimento con particolare attenzione alla sostenibilità di tale modifica."
- d) Nella lettera f) del punto 2 del paragrafo 5.1 "Elementi costitutivi e presupposti di ammissibilità della domanda" la frase "ivi incluso il contrasto con gli indirizzi dell'ambito territoriale montano e lacustre del vigente Programma triennale (paragrafi 4.2.4 e 4.2.5), laddove si afferma un giudizio di non compatibilità della domanda per le previsioni di apertura di grandi strutture di vendita anche tramite superfici esistenti" è eliminata;
- e) il punto 4 del paragrafo 5.5 "Procedure istruttorie in caso di modificazione delle strutture esistenti" è eliminato.
- f) Dopo il punto 6 del paragrafo 5.5 è aggiunto il seguente:
"6 bis. In caso di passaggio da singolo punto vendita a struttura organizzata in forma unitaria si applica quanto previsto al precedente punto 4.3."
- g) nel primo alinea del punto 1 del paragrafo 6.1 la parola "commerciale" è sostituita dalla parola "socio-occupazionale";
- h) il punto 2 del paragrafo 6.1 è sostituito dal seguente:
"Nel caso in cui l'intervento sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS o a VIA si intende acquisita la documentazione riguardante le componenti urbanistico-territoriale e paesistico-ambientale." ;
- i) il paragrafo 6.7 è eliminato;
- j) nell'allegato 1 alla d.g.r. 5054/2007, al primo alinea del punto 2 dei "Contenuti del Rapporto d'Impatto" la parola "commerciale" è sostituita dalla parola "socio-occupazionale";
- k) nell'allegato 1 alla d.g.r. 5054/2007, "Contenuti del Rapporto d'Impatto" al punto 3 la frase "Per ogni sezione il Rapporto deve essere articolato in:" è sostituita dalla seguente:

"Per le sezioni urbanistico-territoriale e paesistico-ambientale il rapporto deve essere articolato in:"

- l) il paragrafo 1 dell'allegato 1 alla d.g.r. 5054/2007 è sostituito dal seguente:
"1. Compatibilità socio-occupazionale"
Il rapporto dovrà illustrare le caratteristiche dell'insediamento commerciale con particolare riferimento alla superficie di vendita, alla merceologia (alimentare o non alimentare), al numero di addetti stimati espressi in Unità di Lavoro Full Time Equivalent e ad eventuali altri elementi progettuali utili per l'analisi dell'impatto socio-economico.
Il rapporto deve fornire elementi di supporto alla valutazione dell'impatto generato dal nuovo punto vendita sulla occupazione nel contesto territoriale interessato. In particolare per determinare il saldo occupazionale netto dovranno essere forniti elementi riguardanti gli effetti positivi (ovvero i nuovi posti di lavoro) e quelli negativi (ovvero i posti di lavoro persi negli altri esercizi commerciali)."
- m) nell'allegato 2 alla dgr 5054/2007 ogni riferimento alla "componente commerciale" è sostituito con le parole "componente socio-occupazionale";
- n) i punti 4 (impatto sulla rete di vicinato e delle medie strutture) e 5 (evoluzione della struttura commerciale nell'ultimo triennio) del paragrafo 1.1.1. dell'allegato 2 della dgr 5054/2007 sono eliminati;
-
- o) i punti 4 (impatto sulla rete di vicinato e delle medie strutture) e 5 (evoluzione della struttura commerciale nell'ultimo triennio) della tabella 1- Compatibilità dell'allegato 2 della dgr 5054/2007 sono eliminati;
- p) il peso dei fattori di valutazione della componente socio occupazionale di cui alla tabella 1- Compatibilità dell'allegato 2 della dgr 5054/2007 è così modificato :
1) coerenza con l'obiettivo di presenza e di sviluppo ad impatto zero della GDO nel triennio: 20%
2) ricaduta occupazionale : 45%
3) taglio dimensionale del nuovo punto vendita : 15%
4) coerenza con il livello di gerarchia urbana dei comuni del bacino di gravitazione : 20%
- q) l'ultimo periodo del punto 1 (Coerenza con gli indirizzi stabiliti al paragrafo 4.2 dal Programma triennale per l'ambito commerciale di riferimento) del paragrafo 1.1.2 dell'allegato 2 alla d.g.r. 5054/2007 è eliminato;

3. Commercio su aree pubbliche

1. Nelle modalità e nei criteri di valutazione delle domande di autorizzazione per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche in

Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 24 dicembre 2012

forma itinerante e su posteggi dati in concessione non si riscontrano elementi di contrasto con il principio enunciato nell'art. 31, comma 2 del d.l.

3.1 Commercio itinerante

Il commercio in forma itinerante è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, società di persone e società di capitali. Al fine di tutelare la concorrenza, evitando situazioni di monopolio, le vigenti disposizioni prevedono che ad un operatore debba essere rilasciata ex novo una sola autorizzazione potendo invece subentrare illimitatamente in quelle già in essere.

3.2 Concessioni dei posteggi

L'autorizzazione su posteggi dati in concessione, anche nei mercati, è rilasciata a persone fisiche, società di persone e società di capitali subordinatamente alla disponibilità del posteggio stesso. Per maggiore trasparenza l'assegnazione dei posteggi mercatali, la cui quantità non è illimitata, è effettuata con procedura pubblica mediante selezione che culmina in una graduatoria. A tale procedura concorsuale possono partecipare tutti i soggetti interessati.

A tutela della concorrenza e al fine di evitare la concentrazione dei posteggi mercatali in capo a pochi soggetti ad un operatore è consentito avere in concessione un numero limitato di posteggi nel medesimo mercato.

4. Commercio ingrosso

La vigente normativa regionale in materia di commercio all'ingrosso non è, in via generale, in contrasto con il principio enunciato dall'art. 31, comma 2 del d.l. in quanto non sono fissati limiti allo svolgimento di tale attività compresa quella esercitata nei mercati di cui al titolo II, capo II della l.r. 6/2010.

La disciplina del commercio all'ingrosso e al dettaglio nel medesimo locale, disciplinata con le modalità di cui al paragrafo 7.2 della d.g.r. 5054/2007, non presenta elementi di contrasto con l'art. 31, comma 2 del d.l., e con l'art. 8, comma 2 del d.lgs. 147/2012, anche se necessita di alcune rimodulazioni.

In relazione a quanto sopra la dgr 5054/2007 è modificata come segue:

- a) Nel titolo del paragrafo 7.2 le parole "Divieto di" sono eliminate;
- b) Il primo periodo del comma 1 del paragrafo 7.2 è così sostituito:
"Fermo restando quanto previsto dall'art.8 del D.Lgs n.147/2012 l'esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio è disciplinato dal presente paragrafo qualora riguardi la vendita dei seguenti prodotti:"
- c) nel paragrafo 1 bis dopo la parola "utilizzata" sono aggiunte le parole " per la vendita".

4. Pubblici esercizi

La vigente normativa regionale in materia di pubblici esercizi non è, in via generale, in contrasto con il principio enunciato dall'art. 31, comma 2 del d.l. in quanto non sono fissati limiti allo svolgimento di tale attività disciplinata dalla l.r. 6/2010.

5. Fiere

Le disposizioni riguardanti le manifestazioni fieristiche di cui al Titolo IV della l.r. 6/2010 non sono in contrasto con il principio enunciato dall'art. 31, comma 2 del d.l.